

Previdenza complementare e destinazione del TFR

Nuovi adempimenti per le assunzioni dal 1° luglio 2026

Gentile Cliente,

La Legge di Bilancio 2026 ha modificato la disciplina relativa alla destinazione del TFR e all'adesione alla previdenza complementare dei lavoratori dipendenti del settore privato.

Le nuove disposizioni si applicano alle **assunzioni decorrenti dal 1° luglio 2026** e introducono, in determinate situazioni, un nuovo meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare qualora il lavoratore non esprima una diversa scelta entro il termine previsto. **Da tale meccanismo sono esclusi i lavoratori domestici.**

Con Decreto interministeriale del 4 settembre 2026 è stato inoltre istituito il nuovo modello TFR3, riferito ai lavoratori di nuova assunzione con decorrenza successiva al 30 giugno 2026.

La nuova disciplina richiede una particolare attenzione da parte del datore di lavoro, perché la corretta gestione del TFR dipende non soltanto dalla scelta effettuata dal lavoratore nel nuovo rapporto, ma anche dalla destinazione attribuita al TFR nei precedenti rapporti di lavoro.

👉 Cosa deve verificare il datore di lavoro

Per ogni nuova assunzione dal 1° luglio 2026 occorre innanzitutto individuare la situazione del lavoratore.

È necessario verificare se si tratta:

- di un lavoratore alla prima assunzione come dipendente del settore privato;
- oppure di un lavoratore che ha già avuto precedenti rapporti di lavoro dipendente.

Nel secondo caso è necessario approfondire ulteriormente la posizione, verificando:

- se il TFR fosse stato precedentemente mantenuto presso il datore di lavoro o presso il Fondo Tesoreria INPS;
- se fosse stato invece destinato, in tutto o in parte, alla previdenza complementare;
- se l'eventuale posizione di previdenza complementare sia ancora esistente oppure sia stata integralmente riscattata.

Da queste informazioni dipendono le possibilità di scelta del lavoratore e l'eventuale applicazione del nuovo meccanismo di adesione automatica.

1. Lavoratore alla prima assunzione

Per il lavoratore alla prima assunzione opera il nuovo meccanismo di **adesione automatica alla previdenza complementare**.

Il lavoratore dispone di **60 giorni dalla data di assunzione** per effettuare la propria scelta in merito alla destinazione del TFR.

Entro tale termine può, in particolare:

- destinare il TFR alla previdenza complementare;

- scegliere espressamente una forma pensionistica complementare;
- oppure scegliere di **non conferire il TFR alla previdenza complementare**, mantenendolo secondo il regime ordinario.

Il modello TFR3 dedica a questa situazione la **Sezione 1** e contempla espressamente sia le diverse possibilità di destinazione del TFR sia la scelta relativa alla misura della contribuzione a carico del lavoratore.

Se il lavoratore **non esprime alcuna scelta entro 60 giorni**, scatta l'adesione automatica alla forma pensionistica individuata in base agli accordi o contratti applicabili.

In tutti i casi in cui opera, l'adesione automatica comporta, oltre al conferimento del TFR, anche il versamento del contributo a carico del datore di lavoro e di quello minimo a carico del lavoratore, nelle misure previste dagli accordi o contratti collettivi applicabili.

2. Lavoratore già occupato che aveva mantenuto il TFR in azienda/Tesoreria

Se il lavoratore ha già avuto precedenti rapporti di lavoro e aveva scelto di **mantenere il TFR presso il datore di lavoro o presso il Fondo Tesoreria INPS**, il nuovo meccanismo di adesione automatica **non opera**.

Pertanto, in assenza di una nuova scelta, il TFR continuerà a essere gestito secondo il regime precedentemente adottato.

Il lavoratore conserva comunque la possibilità di cambiare successivamente la propria decisione e di destinare il TFR maturando a una forma di previdenza complementare.

In questa situazione, quindi, **il decorso dei 60 giorni non determina l'adesione automatica**: il lavoratore potrà aderire alla previdenza complementare anche successivamente mediante una scelta espressa.

3. Lavoratore già occupato che aveva destinato il TFR alla previdenza complementare

Diversa è la situazione del lavoratore che, nel precedente rapporto, aveva già destinato il TFR, in tutto o in parte, a una forma di previdenza complementare e la relativa posizione **non sia stata integralmente riscattata**.

In questo caso opera il meccanismo di adesione automatica.

Il lavoratore dispone di **60 giorni dalla nuova assunzione** per indicare a quale forma pensionistica complementare intende destinare il TFR maturando.

Può quindi scegliere anche una forma pensionistica diversa da quella utilizzata in precedenza, ma **non può tornare a mantenere il TFR presso il datore di lavoro o il Fondo Tesoreria INPS**.

Il TFR3 dedica a questa situazione la **Sezione 2**, nella quale sono previste le opzioni relative alla destinazione del TFR alla previdenza complementare e alla misura della contribuzione a carico del lavoratore, mentre non è prevista l'opzione di mantenere il TFR fuori dalla previdenza complementare.

Se il lavoratore non effettua alcuna scelta entro i 60 giorni, **scatta l'adesione automatica** alla forma pensionistica individuata secondo le regole applicabili presso il nuovo datore di lavoro.

4. Lavoratore che ha integralmente riscattato la precedente posizione

Occorre infine distinguere il caso del lavoratore che, pur avendo in passato destinato il TFR alla previdenza complementare, abbia successivamente **riscattato integralmente la propria posizione**.

In questo caso la precedente posizione previdenziale non è più in essere e il lavoratore può effettuare nuovamente una scelta in relazione al TFR che maturerà presso il nuovo datore di lavoro.

Potrà quindi scegliere tra:

- destinazione del TFR alla previdenza complementare;
- mantenimento del TFR presso il datore di lavoro/Fondo Tesoreria INPS.

In assenza di una nuova scelta, **non opera il meccanismo di adesione automatica** e il TFR continua a essere gestito secondo il regime ordinario.

Situazione del lavoratore	Scelta nel nuovo rapporto	In assenza di scelta
Prima assunzione	Entro 60 giorni può scegliere una forma pensionistica complementare oppure mantenere il TFR in azienda/Tesoreria	Adesione automatica
Precedente posizione di previdenza complementare alimentata, in tutto o in parte, dal TFR e non integralmente riscattata	Entro 60 giorni può scegliere a quale forma pensionistica destinare il TFR; non può tornare a mantenerlo in azienda/Tesoreria	Adesione automatica
TFR precedentemente mantenuto in azienda/Tesoreria	Continua la precedente scelta; può comunque decidere, anche successivamente, di destinare il TFR maturando a una forma pensionistica complementare	Il TFR continua a rimanere in azienda/Tesoreria
Precedente posizione di previdenza complementare integralmente riscattata	Può scegliere nuovamente tra previdenza complementare e mantenimento del TFR in azienda/Tesoreria	Il TFR rimane in azienda/Tesoreria

👉 Particolare attenzione alla compilazione del TFR3

La compilazione del modello TFR3 **non deve essere considerata un semplice adempimento formale**.

In particolare, per i lavoratori che hanno già avuto precedenti rapporti di lavoro, non è sufficiente chiedere genericamente se siano o meno iscritti a un fondo pensione.

Occorre verificare attentamente:

- quale destinazione fosse stata attribuita al TFR nei precedenti rapporti;
- se l'eventuale posizione di previdenza complementare fosse effettivamente alimentata dal TFR;
- se tale posizione sia tuttora esistente;
- se sia stata eventualmente **integralmente riscattata**.

Da queste informazioni dipende infatti **se opera o meno l'adesione automatica e quali scelte possono essere legittimamente effettuate dal lavoratore nel nuovo rapporto.**

È inoltre importante non confondere la scelta relativa alla **destinazione del TFR** con quella relativa alla misura della **contribuzione a carico del lavoratore**: il TFR3 tratta separatamente i due aspetti nelle situazioni in cui opera l'adesione automatica.

Una compilazione incompleta o non coerente con la precedente situazione del lavoratore può comportare una **non corretta destinazione del TFR e della contribuzione alla previdenza complementare.**

👉 Indicazioni operative per le aziende

Per tutte le assunzioni decorrenti dal **1° luglio 2026** chiediamo pertanto alle aziende di:

1. consegnare al lavoratore, al momento dell'assunzione, la documentazione informativa e il **modello TFR3**;
2. verificare se il lavoratore sia alla prima assunzione oppure abbia già avuto precedenti rapporti di lavoro dipendente;
3. per i lavoratori già precedentemente occupati, prestare particolare attenzione alla dichiarazione relativa alla **precedente destinazione del TFR e all'eventuale posizione di previdenza complementare**;
4. verificare che il modello sia compilato in tutte le parti pertinenti, datato e sottoscritto;
5. nei casi in cui opera l'adesione automatica, ricordare al lavoratore il termine di **60 giorni dalla data di assunzione** per effettuare una diversa scelta;
6. **trasmettere tempestivamente allo Studio il modello compilato**, senza attendere la scadenza del termine, affinché possa esserne verificata la corretta gestione.

Si ricorda inoltre che il conferimento del TFR alla previdenza complementare può comportare per l'azienda un diverso impatto finanziario rispetto al mantenimento del TFR secondo il regime ordinario, in particolare nei casi in cui le relative quote sarebbero rimaste nella disponibilità dell'impresa.

In presenza di dubbi sulla precedente posizione previdenziale del lavoratore, sull'eventuale riscatto della posizione o sulla parte del TFR3 da compilare, si invita a contattare lo Studio prima di completare la procedura.

La corretta ricostruzione della situazione precedente è infatti essenziale per determinare se nel nuovo rapporto di lavoro **opera o meno il meccanismo di adesione automatica.**

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e per la verifica delle singole situazioni.

Cordiali saluti

Bergamo, 29 settembre 2026

Studio SGA